

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2012)

~==0000==~

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nella parte prima, i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società e cooperative operanti nel settore. Nella seconda parte disciplina altresì l'utilizzazione degli impianti sportivi.

ART. 2 - IMPIANTI SPORTIVI

Per impianti sportivi si intendono i luoghi opportunamente attrezzati che, unitamente alle strutture pertinenti, sono destinati alla pratica di una o più attività sportive.

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico e dilettantistico nonché per il tempo libero dei cittadini e per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

ART. 3 - ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Al momento dell'approvazione del presente regolamento fanno parte del patrimonio comunale le seguenti strutture:

Palasport di Vibo Valentia; Bocciodromo di Vibo Valentia; Stadio L. Razza; Palestra Scuola Media "Murmura"; Campo Calcio a 5 "S. Aloe"; Impianto Polivalente "Sacra Famiglia"; Campo Calcetto a 5 "Sacra Famiglia"; Impianto Sportivo "Villa Comunale"; Palestra Scuola Media "Garibaldi"; Impianto Polivalente "Feudotto"; Piscina Vibo Valentia; Campo Calcio a 5 Piscopio; Campo Sportivo Piscopio; Palestra Scuola Media Triparni; Impianto Polivalente Bivona; Campo Sportivo Vibo Marina; Palazzetto dello Sport Vibo Marina; Palestra Scuola Media Vibo Marina; Campo Sportivo Longobardi; Palazzetto dello Sport di Vibo Valentia; Circolo Tennis di Vibo Valentia.

ART. 4 – DISTINZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti a rilevanza cittadina e impianti minori. Sono classificati come impianti sportivi di maggiore rilevanza cittadina, gli impianti che per loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale della città. Quindi alla data di adozione del presente Regolamento nella categoria degli impianti di maggiore rilevanza cittadina che producono utili vi sono:

- Stadio Comunale "L. Razza" – Vibo Valentia;
- Palasport di Vibo Valentia;
- Piscina Comunale – Vibo Valentia;
- Circolo del Tennis Vibo Valentia.

Tutti gli impianti sportivi compresi nell'elenco di cui all'art.3 sono individuati come minori compresi quelli annessi agli istituti scolastici, non sono a rilevanza imprenditoriale e possono produrre utili.

PARTE PRIMA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 5 – FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Con il presente regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrente in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
- b) dare piena attuazione all'art.8 del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata", ai sensi delle previsioni dello Statuto Comunale;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con altre attività di altre associazioni;
- e) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico del Comune.

ART. 6 - SCELTA DEL GESTORE

- 1) La scelta del soggetto a cui affidare la gestione degli impianti sportivi avviene con la procedura della gara pubblica.
- 2) Il bando di gara, pubblicizzato in base alle disposizioni di legge, anche sul sito istituzionale del Comune, contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da aggiudicare, l'indicazione delle discipline sportive principali praticabili nell'impianto, le tipologie delle attività che si intendono accogliere, e gli elementi essenziali del futuro rapporto tra l'ente proprietario e il gestore oltre allo schema di convenzione.
- 3) Sono escluse dalla procedura di gara di cui al comma 1 gli impianti sportivi scolastici che sono destinati in via prioritaria alle attività formative e sportive previste per gli alunni di ciascun istituto scolastico.

Qualora la procedura di selezione tramite gara pubblica, per l'affidamento in gestione ai soggetti in precedenza indicati, abbia dato esito infruttuoso, l'Amministrazione attiva può valutare di affidare la gestione tramite affidamento diretto. La scelta verrà operata, in tali casi, fatto salvo l'accertamento opportuno delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi acquisiti e dimostrati dai richiedenti, da documentare con "curricula" formativi e professionali, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente di seguito indicati:

- A) Progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa con oneri a carico del richiedente. Tale progetto costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata;
- B) Progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo dell'offerta sportiva e delle attività di animazione e formazione;
- C) Impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed Enti interessati;
- D) Radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie.

Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.

L'Amministrazione, infine, si riserva, in relazione degli impianti di maggiore rilevanza cittadina indicati nell'art.4 del Regolamento, ed al fine di tutelare la rappresentatività sportiva del Comune di Vibo Valentia, di procedere con la modalità dell'affido diretto in favore delle società sportive particolarmente rappresentative nelle discipline sportive esercitate seguendo i criteri prioritari dell'affido di cui al presente articolo.

Art. 7 - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto.

La corretta gestione sarà garantita dalla nomina di una commissione di vigilanza meglio indicata nell'art.33 del presente regolamento.

ART. 8 - CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.

L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione degli impianti senza oneri a carico del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate solo a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva, su proposta del gestore ed approvate dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

In attuazione delle finalità su esposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale volontario.

Il gestore deve comunicare all'Amministrazione comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non eludono quelli di vigilanza e controllo dell'amministrazione comunale, tramite l'apposita Commissione di Vigilanza, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo assenso dell'Amministrazione comunale, salvo cause di forza maggiore. In ogni caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

ART. 9 PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.

L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria che saranno elencate in apposito atto allegato alla convenzione, la manutenzione programmata, la pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.

Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature, che in ogni caso non dovranno arrecare danno agli impianti affidati, potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

L'impianto sportivo viene consegnato, con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, successivamente alla stipula della convenzione, su cui viene indicata la facoltà del Comune di rientrare in possesso dell'impianto in caso di inadempienza del gestore.

ART. 10 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, non può superare i 10 anni. È escluso ogni rinnovo tacito.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE GARANZIE

Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno la

normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative, che saranno allegate in copia nella convenzione.

A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari ad 1/12 del valore annuo presunto della gestione. Se tale cauzione in relazione alla gestione annua risulta particolarmente onerosa è facoltà dell'Amministrazione ridurla ad un valore pari a 1/20.

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti è ammesso per le attività sportive salve espresse esclusioni.

Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti simili prescritti dalle norme vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio, previa presentazione di progetti agli uffici competenti.

ART. 13 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni

imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

14 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

L'eventuale alloggio riservato al custode, è da considerarsi, in ogni caso di servizio; non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni; la disponibilità cessa con il termine dell'affidamento di cui alla presente convenzione.

Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde l'affidatario.

ART. 15 - GESTIONE ECONOMICA

La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata. Ai fini della gestione l'affidatario farà ricorso prevalentemente al volontariato presente nel mondo sportivo.

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, su apposito modello vistato dall'Amministrazione comunale.

A cura dell'affidatario, tale contabilità viene comunicata, con cadenza annuale, agli Affari Finanziari del Comune. Su tale comunicazione viene apposto il successivo visto del dirigente degli Affari Finanziari.

ART. 16 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di marzo di ogni anno, attraverso l'Ufficio amministrativo dell'assessorato comunale allo Sport, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata alla Consulta comunale dello Sport, se istituita.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto civile, penale ed amministrativo, previsto dalla legge, il legale rappresentante dell'affidatario.

L'Amministrazione comunale concedente può chiedere ulteriori relazioni illustrative, documentazioni e può altresì eseguire, a mezzo dei propri dipendenti, ispezioni e controlli.

ART. 17 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

- il diritto di pubblicità con la riserva di adeguati spazi pubblicitari per l'Amministrazione concedente da definire in sede di convenzione;
- esercizio di bar e ristoro riservato esclusivamente ai soci o ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico nel rispetto delle norme vigenti;
- l'esercizio di vendita di articoli sportivi;
- l'esercizio di scuole di avviamento allo sport;
- la gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori, previa comunicazione all'ufficio sport del Comune.

Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie, previa comunicazione all'ufficio Sport del Comune.

ART. 18 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, tra il gestore e la Commissione di Vigilanza della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eventualmente eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 19 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 16;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;

- e) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- f) cessione della gestione;
- g) in caso di morte dell'affidatario, ove vengono meno le condizioni per l'affidamento.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- e) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa.
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo accomandata all'Amministrazione Comunale almeno **30 giorni** prima.

ART. 20 – PENALITA' INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 100,00;
- b) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 100,00 per singoli casi individuali e € 150.000 per singoli casi di società o associazioni.

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha

diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART. 21 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi legali di trasparenza dei procedimenti amministrativi viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale; alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 22 - APPLICAZIONE DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente regolamento le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

PARTE SECONDA

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 23 - DIRITTO DI ACCESSO

E' consentito a tutti, singolarmente in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività ivi previste, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ed il calendario fissato in sede gestionale.

Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Amministrazione Comunale;
- b) Società, Cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
- e) Enti e gruppi di promozione sportiva;
- d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
- e) Altre associazioni, gruppi per lo svolgimento delle altre attività sportive ammesse dalle convenzioni relative alle gestioni dei singoli impianti.

Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

Art. 24 – MODALITA' D'USO

L'orario di utilizzo degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle 08,00.

Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti. Chiunque provochi un danno, all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare.

Art. 25 - SORVEGLIANZA

A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso, per funzioni di vigilanza, il personale preposto dal gestore, il custode ove previsto, il personale comunale incaricato.

Il personale preposto dal gestore ed il custode, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:

- a) vigila sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- b) segnala, anche al Comune, tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
- c) fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento.

Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici o atti comunque aventi rilievo penale, il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di denuncia alle competenti autorità.

Art. 26 - UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI

La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

Per quanto previsto al comma precedente non occorre formale richiesta preventiva ma tempestiva prenotazione. L'ammissione all'utilizzo degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

Art. 27 - CORRETTO UTILIZZO

L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli o a gruppi di atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito.

Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo, precedente, non può venire meno.

I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

Art. 28- CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

I soggetti di cui all'art. 23, comma 2, del presente regolamento, ad esclusione dell'amministrazione comunale e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, per utilizzare un impianto sportivo, o una sua parte, per manifestazioni aperte al pubblico, devono osservare il seguente procedimento:

- a) presentare almeno un mese prima della manifestazione, domanda scritta al gestore. Per i campionati le società interessate, prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 30 giugno ed il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità. La concessione, rinnovata trimestralmente, è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone;
- b) dopo avere ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;
- c) la concessione definitiva è subordinata all'assolvimento dell'obbligo, da parte del richiedente, di versare un deposito cauzionale pari al canone minimo previsto dal tariffario. La cauzione sarà conguagliata all'atto della liquidazione del canone;
- d) il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni da parte del gestore per il recupero dei crediti;

- e) richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;
- f) per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:
- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
 - al pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere;
 - al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
 - alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
 - all'aggiunta di eventuali altoparlanti, oltre a quelli già esistenti;
 - a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;
 - ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
 - all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico.

Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione.

- g) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti e deve essere sgomberato nei termini concordati preventivamente appena finita la manifestazione;
- h) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dalla squadra ospite, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il diritto di rivalsa sul danneggiatore.

ART. 29 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI. CORSI, ALTRE ATTIVITÀ' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

Chi intende ottenere l'uso di un impianto sportivo in materia continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale ed al gestore almeno un mese prima dell'inizio del calendario annuale.

Per l'utilizzo occasionale delle palestre e degli impianti e attrezzature sportive occorre inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'attività.

ART. 30 - UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale, con il gestore;

Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

ART.31- FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune e dal gestore, con l'intervento consultivo della VI Commissione Consiliare, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.

Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune e del gestore, sentita la VI Commissione Consiliare.

Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori .

Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste si provvederà a risolvere le precedenza secondo i criteri di priorità stabiliti per il diritto di accesso di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva, politica e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 32 - TARIFFE

L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggette al pagamento di tariffe, secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione; Le tariffe decise con atto deliberativo per ciascun impianto sportivo sono determinate:

- a) tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del Comune;
- b) tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto;
- c) la prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie del Comune e delle eventuali disposizioni legislative di natura imperativa , in tema di servizi a domanda individuale. All'atto della stipula della convenzione per la gestione le tariffe dovranno risultare chiaramente riportate. Dovrà, altresì, essere riportata la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore;
- d) nel corso della gestione le tariffe devono essere aggiornate dal 1° gennaio di ogni anno, secondo il tasso ufficiale dell'inflazione arrotondato all'unità superiore, ovvero, nel caso in cui la legislazione imponga una variazione delle tariffe pubbliche e secondo la misura prevista dalla legislazione stessa.

- e) nel corso della gestione, in presenza di particolare disagiata situazione finanziaria del Comune, le tariffe potranno essere aggiornate e come tali rinegoziate in aumento, d'intesa tra Comune e gestore, sentita la VI Commissione Consiliare.
- f) Corre l'obbligo al gestore di esporre le tariffe, nell'impianto in gestione, in modo da essere visibili all'utenza, in apposita bacheca.

ART. 33 - VIGILANZA COMUNALE

Il Comune, vigila sull'osservanza del presente regolamento nonché sul rispetto delle condizioni di affidamento dell'impianto sportivo previsto nella relativa convenzione, con ampi poteri ispettivi.

A tal fine, si istituisce una apposita Commissione Consiliare di vigilanza e controllo. Compongono la Commissione: l'Assessore allo Sport o suo delegato, un dirigente o funzionario dell' Ufficio Sport, n.3 consiglieri comunali di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza e tra i consiglieri di maggioranza uno avrà funzione di presidente. I consiglieri saranno indicati dal Consiglio Comunale.

ART.34 – PENALITA'

Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o altre attività ammesse nei luoghi aperti al pubblico, si applica il regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.

ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate. Il presente regolamento viene affisso in tutti gli impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Entro **60** giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.

INDICE

PARTE GENERALE

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2 - IMPIANTI SPORTIVI

Art.3 - ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.4 - DISTINZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI

PARTE PRIMA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 5 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Art. 6 - SCELTA DEL GESTORE

Art. 7 - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO

Art. 8 - CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO

Art. 9 - PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

Art. 10 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Art. 11 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE - GARANZIE

Art. 12 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 13 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

Art. 14 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Art. 15 - GESTIONE ECONOMICA

Art. 16 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 17- ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Art. 18 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

Art. 19 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

Art. 20 - PENALITA' INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

Art. 21 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

Art. 22 - APPLICAZIONE DEL CODICE CIVILE

PARTE SECONDA
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 23 - DIRITTO DI ACCESSO

Art. 24 - MODALITA' D'USO

Art. 25 - SORVEGLIANZA

Art. 26 - UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI

Art. 27 - CORRETTO UTILIZZO

Art. 28 - CONCESSIONI IN USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

Art. 29 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE
ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

Art. 30- UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

Art. 31- FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI

Art. 32 - TARIFFE

Art. 33 – VIGILANZA COMUNALE

Art. 34 - PENALITA'

Art. 35 - DISPOSIZIONI FINALI